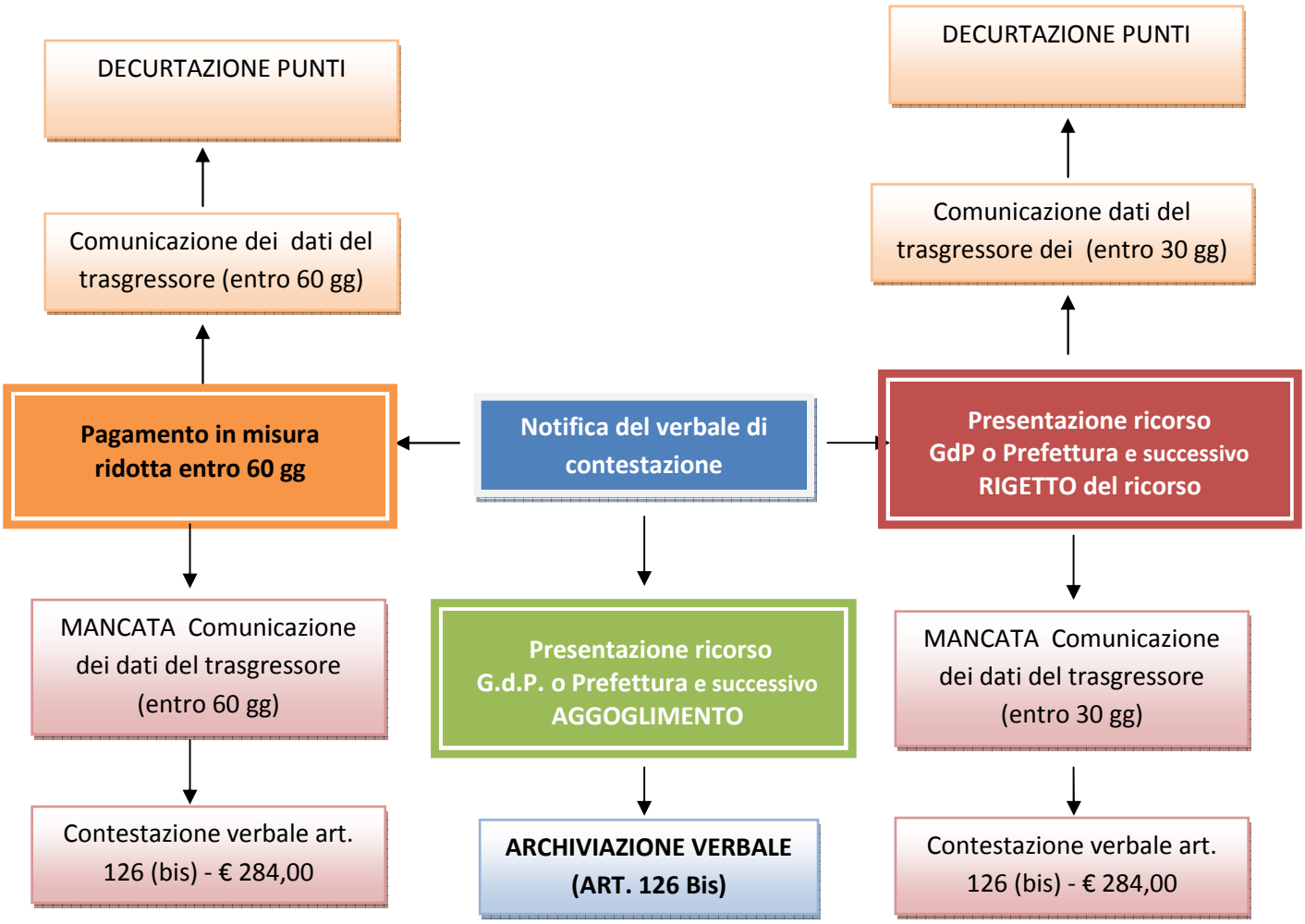
IMPORTANTISSIMO!!!!

anche se si effettua il pagamento occorre comunicare chi era alla guida, altrimenti verrà avviato il procedimento di contestazione all'art. 126 BIS per un importo di 284,00 €

NON FATE L'ERRORE DI MOLTI UTENTI CHE RITENGONO CHE PAGANDO LA PRIMA MULTA NON OCCORRE FARE LA COMUNICAZIONE.

DECURTAZIONE DEI PUNTI in rapporto alle procedure



INFORMAZIONI UTILI

Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che subisce decurtazioni, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della Strada.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione è inserita nel verbale di contestazione.

Entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, da quando cioè, è avvenuto il pagamento o si sono conclusi i procedimenti dei ricorsi oppure sono decorsi i termini per la presentazione dei medesimi, l'Organo da cui dipende l'agente accertatore della violazione che comporta la perdita di punti, ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

I punti vengono decurtati al conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 CDS, cui viene notificato il verbale, con apposito modulo deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di colui che guidava il veicolo al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Il soggetto tenuto, che omette senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente, è soggetto al pagamento di un'ulteriore sanzione pecuniaria.

Alle patenti sono equiparati la carta di qualificazione del conducente (CQC), il CAP di tipo KB ed il certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori.

La mancanza, per il periodo di 2 anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di punti, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite massimo di 20 punti.

Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di 2 anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di punti, determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino a un massimo di 10 punti.

Alla perdita totale del punteggio o nel caso, a seguito di violazione che comporti la decurtazione di 5 punti, vengano commesse altre due violazioni non contestuali nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione che comportano anch'esse la decurtazione di 5 punti, il titolare deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, pena la sospensione della patente, mentre se il punteggio non è esaurito è possibile recuperare punti mediante la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati da soggetti autorizzati quali scuole guide o enti di formazione.

Nel caso in cui la decurtazione punti sia conseguente ad illeciti penali, la comunicazione avviene dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna.

Si possono verificare i punti della patente

- telefonando al n. **848782782.** La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico,
- collegandosi al sito https://www.ilportaledellautomobilista.it dopo registrazione.